

CONVENZIONE QUADRO

di formazione ed orientamento

TRA

La **“Sapienza – Università di Roma”** (di seguito denominata “Università”), in persona del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, prof. Oliviero Diliberto, giusta delega approvata con delibera n. 114/15 del Senato Accademico in data 24 febbraio 2015, e il prof. Andrea Di Porto, quale Direttore della **“Scuola di specializzazione per le professioni legali”** della stessa Università (di seguito denominata “Scuola”);

E

la **“Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma”** (di seguito denominata “Ufficio Giudiziario Ospitante”) nella persona del Procuratore Generale, dott. Antonio Mura;

PREMESSO CHE

Le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra l'attività di formazione universitaria, post universitaria e di ricerca ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi.

In particolare:

1. espresso interesse della Scuola è quello di arricchire l'esperienza formativa dei propri iscritti e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
2. espresso interesse dell' Ufficio Giudiziario Ospitante è far sì che i suindicati iscritti acquisiscano una diretta conoscenza dei problemi connessi con le professioni forensi e con l'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

ART.1 – Tipologie di tirocinio

L'Ufficio Giudiziario Ospitante accoglierà periodicamente presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti, gli iscritti alla Scuola, per la realizzazione di progetti di formazione od orientamento professionale appartenenti alle categorie di tirocinio di seguito esposte:

- a)* tirocini previsti e regolati dall'art 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69;
- b)* tirocini previsti e regolati dall'art 37, comma 4, d.l. 6 luglio 2011, n. 98.

ART. 2 – Durata del tirocinio

Il tirocinio avrà la durata di:

- a)* 18 mesi nel caso di cui alla lettera *a)* del precedente art. 1 della presente convenzione;
- b)* un anno nel caso di cui alla lettera *b)* equivalente a 500 ore di attività;

I termini decorrono dal provvedimento di assegnazione del tirocinante all'Ufficio Giudiziario Ospitante.

ART. 3 – Requisiti e modalità di ammissione

L'Ufficio Giudiziario Ospitante, bandito il concorso per i soggetti di cui all'art. 73 d.l. 69/2013, convertito in l. 98/2013, ed esaurita la procedura di reclutamento prevista, comunica alla Scuola la eventuale disponibilità di posti vacanti per lo svolgimento dei tirocini di cui alla lett. *b)*.

L'Ufficio Giudiziario Ospitante si riserva la facoltà di rifiutare l'attività di formazione, per gravi motivi oggettivi o connessi alla condotta serbata dai partecipanti, anche dopo l'inizio dell'attività formativa.

ART. 4 – Valutazione preventiva per i benefici ex art. 73 del d.l. n. 69/2013

Con riferimento alla tipologia di tirocini di cui alla lettera *a)* del precedente art. 1, al solo scopo di consentire la valutazione delle domande per la sostituzione del periodo di un anno di frequenza dei corsi della Scuola, l'Ufficio Giudiziario Ospitante invierà alla Scuola, prima dell'inizio dei corsi del secondo anno, un'informazione provvisoria relativa all'andamento positivo del tirocinio, ferma restando la valutazione finale da parte dell'Ufficio Giudiziario Ospitante.

ART. 5 – Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio

I contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio ex art. 37 sono specificati nell'Allegato 1 "Progetto di formazione e di orientamento" che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Nel predetto Allegato sono quindi indicati:

- i dati identificativi del tirocinante;
- il luogo di svolgimento del tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità del tirocinio.

Sarà comunque possibile per l'Ufficio Giudiziario Ospitante stabilire in dettaglio le specifiche modalità di svolgimento del tirocinio in uno dei propri settori.

ART. 6 - Assicurazione

L'Università garantisce che i tirocinanti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 della presente convenzione usufruiscono di un'assicurazione che copre tutti i rischi per infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, esonerando espressamente l'Ufficio giudiziario Ospitante da ogni responsabilità.

Tale copertura assicurativa, per il tirocinio di cui alla lett. *a)* dell'art. 1 della presente convenzione, ha effetto per tutta la durata della Scuola, dunque, sino al conseguimento del titolo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio Giudiziario Ospitante si impegna a segnalare prontamente l'evento agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e all'Università.

ART. 7 – Trasmissione della copia della convenzione

L'Università si impegna a trasmettere copia della convenzione alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 8 – Referenti del tirocinio

L'Università indica quale proprio referente dei tirocini con l'Ufficio Giudiziario Ospitante il prof. Andrea Di Porto, Direttore della Scuola.

L'Ufficio Giudiziario Ospitante indica quale proprio referente dei tirocini con la Scuola l'Avvocato generale, cons. Salvatore Vitello.

ART. 9 – Obblighi del tirocinante

La Scuola si obbliga ad informare e sensibilizzare adeguatamente il tirocinante circa gli impegni elencati nell'Allegato di cui al precedente art. 5, e in particolare si evidenzia che il tirocinante deve:

- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso l'Ufficio Giudiziario Ospitante;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi giudiziari e i dati personali delle parti e dei loro procuratori, l'organizzazione degli uffici e la rete informativa, le disposizioni interne e le prassi applicative;
- sottoscrivere la dichiarazione con la quale afferma di aver compreso e di accettare il metodo di prevlutazione dell'attività del primo anno di tirocinio al fine di usufruire dei benefici ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, di cui all'art. 4 della presente convenzione.

ART. 10 – Interruzione unilaterale del tirocinio

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio, in quanto integrazione del processo di formazione universitario e di orientamento professionale, non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dall'Ufficio Giudiziario Ospitante e dal tirocinante, mediante comunicazione scritta diretta anche alla Scuola.

ART. 11 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha la durata di tre anni.

ART. 12 – Trattamento dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ufficio Giudiziario Ospitante e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal d.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

ART. 13 – Rinvio alla legislazione vigente in materia

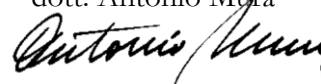
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia (art. 37, d.l. n. 98/2011; art. 15, d.P.R. n. 3/1957; art. 18 l. n. 196/1997 e successive disposizioni attuative).

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 1° marzo 2022

Sapienza – Università di Roma
Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza
prof. Oliviero Diliberto

Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d'appello di Roma
Il Procuratore Generale
dott. Antonio Mura



Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Il Direttore
prof. Andrea Di Porto

ALLEGATO 1

PROGETTO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO dei tirocinanti ex art. 37, d.l. n. 98/2011

Nominativo del tirocinante

Nato a _____ il _____

Residente in _____

Cod. fiscale _____

Attuale condizione (barrare la casella)

- Studente ☐
- Laureato ☐
- Iscritto SSPL "Sapienza – Università di Roma" ☐

Ufficio Giudiziario Ospitante: Procura Generale presso la Corte d'appello di Roma

Sede del tirocinio: Procura Generale presso la Corte d'appello di Roma

Tipologia di Tirocinio:

Decorrenza del periodo di tirocinio: dal _____

OBIETTIVI E MODALITÀ DEL TIROCINIO

Il tirocinante verrà assegnato ad uno o più magistrati in servizio e svolgerà, sotto la guida del magistrato affidatario, sia individualmente sia in equipe, attività di assistenza e di studio comprendente la ricerca di precedenti dottrinali e giurisprudenziali, l'approfondimento di problematiche in materia di ordinamento giudiziario e la predisposizione di atti, dati e documenti anche preparatori per l'udienza, partecipando eventualmente anche alle attività di udienza.

All'esito del tirocinio dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità tecnico-giuridica per la soluzione di problemi di diritto di difficoltà medio-elevata e le tecniche di studio, impostazione e redazione degli atti giudiziari.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

- Seguire le indicazioni dei tutor e fare loro riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

- Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi giudiziari e i dati personali delle parti e dei loro procuratori, l'organizzazione degli uffici e la rete informativa, le disposizioni interne e le prassi applicative; gli obblighi di riservatezza perdurano anche una volta cessato il periodo di tirocinio;
- rispettare i regolamenti dell'Ospitante e le norme in materie di igiene e sicurezza.

RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DI UN ANNO DI FREQUENZA DELLA SSPL

Nel caso in cui lo studente della SSPL "Sapienza – Università di Roma" richieda di sostituire un anno di frequenza della Scuola con il periodo di tirocinio ex art. 37, comma 4, d.l. n. 98/2011, è consapevole del fatto che il beneficio sarà concesso solo nel caso in cui la valutazione dell'anno di tirocinio ad opera dell'Ufficio Giudiziario Ospitante sia positiva.

COPERTURA ASSICURATIVA

Il tirocinante dichiara di essere iscritto alla SSPL "Sapienza – Università di Roma" e di usufruire della copertura assicurativa da parte di detta Scuola ed esonera l'Ufficio Giudiziario Ospitante da ogni responsabilità

Firma per presa visione ed accettazione del
tirocinante

ALLEGATO 2

Richiesta di sostituzione di un anno di frequenza dei corsi della Scuola con lo svolgimento del tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013

Nominativo del tirocinante	
Nato a	il
Residente in	
Cod. fiscale	
Attuale condizione (barrare la casella)	
☐	Iscritto SSPL “Sapienza – Università di Roma” ☐

Ufficio Giudiziario Ospitante: Procura Generale presso la Corte d'appello di Roma
Sede del tirocinio: Procura Generale presso la Corte d'appello di Roma
Tipologia di Tirocinio:
Decorrenza del periodo di tirocinio: dal

Nel caso in cui lo studente della SSPL “Sapienza – Università di Roma” richieda di sostituire un anno di frequenza della Scuola con il periodo di tirocinio ex art. 73 d.l. n. 69/2013, è consapevole del fatto che il beneficio sarà concesso solo nel caso in cui la preavalutazione del I anno di tirocinio ad opera della Procura Generale presso la Corte d'appello di Roma sia positiva, e solo se il giudizio rimarrà tale anche alla fine del periodo di 18 mesi.
--

Firma per presa visione ed accettazione del
tirocinante